

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1391 del 19 maggio 2009

D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. Dgr n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni.
[Energia e industria]

Il Presidente della Giunta regionale, On. dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha semplificato le procedure amministrative per la realizzazione e il funzionamento degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

L'art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede, nello specifico, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione e esercizio, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate.

Con deliberazione di Giunta regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, installazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedurali e incaricate alcune strutture regionali del relativo procedimento, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile.

Con successivo provvedimento (Dgr 5 maggio 2009, n. 1192) sono state aggiornate le procedure di competenza regionale allo scopo di accelerare l'esame delle istanze e, quindi, ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi. Alle due Segreterie regionali di riferimento (Segreteria Ambiente e Territorio e Segreteria Settore Primario) è stato assegnato il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la Struttura competente.

Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura è stata individuata quale Struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi).

Pertanto, facendo seguito a quanto stabilito dalla recente deliberazione di Giunta regionale del 5 maggio 2009, n. 1192, si ritiene indispensabile fornire ulteriori disposizioni procedurali di dettaglio concernenti l'applicazione dell'articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003 (allegato A) relativamente all'operatività della predetta Direzione regionale.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione della normativa statale e regionale in ordine agli iter amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è opportuno, altresì, definire un dettaglio dei documenti progettuali essenziali (allegato B) per indire e convocare la Conferenza di servizi di cui ai commi 3 e 4, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di edificabilità in zona rurale;

Vista le Dgr n. 2204/2008 e n. 1192/2009 recanti le disposizioni organizzative in materia di autorizzazione alla costruzione e esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Vista la Dgr n. 398/2009 concernente l'attuazione del "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto. Fase seconda";

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le procedure amministrative utili al rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi), attribuite all'istruttoria della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;

3. di approvare l'allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale è riportata la documentazione essenziale e accessoria per avviare le procedure amministrative utili al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al precedente punto 2;

4. di affidare al Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura l'adozione di provvedimenti e atti relativi alla predisposizione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze e della documentazione progettuale tecnica;

5. di rinviare a un successivo provvedimento della Giunta

regionale l'approvazione delle modalità, dei termini e degli importi relativi alle spese istruttorie in applicazione dell'articolo 12 del D. lgs n. 387/2003 nonché delle modalità di costituzione di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto, previsti dal comma 4, articolo 12 del medesimo decreto.

Allegato A

Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale ai fini della costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas, per i quali è necessario l'esame del piano aziendale, ai sensi della Lr n. 11/2004, e la cui potenza termica nominale sia inferiore ai limiti previsti all'articolo 269, lettere a) ed e), del D. lgs. n. 152/2006.

Generalità

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti (di seguito "impianti") sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Ferme restando le procedure di competenza del Ministero dell'Interno nell'ambito delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il successivo comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo precisa che il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica deve trovare una concreta applicazione nell'applicazione delle procedure per l'indizione e convocazione della conferenza di servizi, di cui al Capo IV (Semplificazione dell'azione amministrativa) della legge 9 agosto 1991, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Con deliberazione di Giunta regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, installazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedurali e incaricate alcune strutture regionali del relativo procedimento, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile.

Con provvedimento di dettaglio (Dgr 5 maggio 2009, n. 1192) sono state aggiornate le procedure di competenza regionale allo scopo di accelerare l'esame delle istanze e, quindi, ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi. Alle due Segreterie regionali di riferimento (Segreteria Ambiente e Territorio e Segreteria Settore Primario) è stato assegnato il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la Struttura competente.

Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura è stata individuata quale Struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi).

Con successiva deliberazione (Dgr n. 398 del 24/02/2009)

la Giunta regionale ha approvato il "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto - Fase seconda", con il quale è stato definito il significato di "impianto interaziendale" e "impianto aziendale" per la produzione di energia da biomassa e biogas.

Nel rispetto delle competenze amministrative attribuite con Dgr n. 2204/2008 e n. 1192/2009, risulta che gli uffici competenti della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sono chiamati, prossimamente, ad esaminare le istanze presentate sia da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di connessione dell'impianto all'attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, sia le istanze presentate da altri soggetti giuridici a condizione che la biomassa non sia costituita da rifiuto e che l'impianto non presenti caratteristiche dei fumi all'uscita dei camini di espulsione tali da richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006.

A tal fine, l'amministrazione precedente indice la Conferenza di servizi. Il primo incontro della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 241/90, è convocato dall'Amministrazione precedente individuata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

Tempi e modalità di lavoro della Conferenza di servizi sono stabiliti dal capo IV della legge n. 241/90, comprese le procedure per la gestione del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

Il lavoro della Conferenza di servizi si concludono con un atto deliberativo di assenso ovvero diniego al rilascio dell'autorizzazione unica.

Ai sensi della DgrV. n. 2204/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Regione del Veneto conclude definitivamente il procedimento amministrativo adottando un provvedimento della Giunta regionale. Tale provvedimento costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Ai fini di una rapida messa in esercizio dell'impianto, la conferenza di servizi è invitata a chiedere al soggetto istante tutti gli eventuali atti di assenso alla realizzazione delle opere e infrastrutture. In particolare gli atti di assenso devono essere registrati e trascritti.

L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore dei soggetti invitati alla Conferenza di servizi.

Nell'ubicazione degli impianti, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Sono esclusi dal procedimento in argomento gli impianti alimentati da biomasse e biogas classificate rifiuto ai sensi del D. lgs. n. 152/2006.

Fasi procedura amministrativa

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione dell'istanza. Ai sensi del comma 4, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere di norma superiore a centottanta giorni.

Il procedimento amministrativo connesso con il rilascio dell'autorizzazione unica si articola nelle seguenti fasi:

- Presentazione dell'istanza di rilascio autorizzazione unica;
- Comunicazione di avvio del procedimento;
- Verifica documentazione essenziale;
- Valutazione di impatto ambientale (VIA) ove necessaria;
- Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) ove necessaria;
- Indizione della Conferenza di servizi;
- Convocazione del primo incontro istruttorio della conferenza di servizi;
- Convocazione dei successivi incontri, eventualmente a carattere decisivo, della conferenza di servizi;
- Approvazione dei lavori della conferenza di servizi con provvedimento della Giunta regionale;
- Comunicazione di rilascio/diniego di autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto.

Presentazione delle istanze di autorizzazione

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da biomassa e biogas, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale, riattivazione, nonché opere ed infrastrutture connesse indispensabili al loro funzionamento deve essere redatta secondo lo schema appositamente predisposto.

Comunicazione di avvio del procedimento

La Struttura regionale procedente provvede a verificare la ricevibilità dell'istanza e a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/90 oppure, in alternativa, della comunicazione di irricevibilità.

Successivamente viene eseguita l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze presentate e considerate ricevibili.

Verifica documentazione essenziale

Il Responsabile del procedimento, così come individuato nella comunicazione di avvio del procedimento, verifica la completezza e conformità della documentazione essenziale allegata all'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa.

In particolare per le fasi istruttorie connesse con il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati, anche parzialmente, da biomasse forestali, la Struttura proponente opera d'intesa con la Direzione regionale Foreste e Economia Montana, in considerazione dei procedimenti connessi con la legge forestale regionale ovvero legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 (Iniziativa di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici).

La verifica della completezza e conformità della documentazione essenziale allegata all'istanza si può concludere con esito negativo o positivo.

Anche l'assenza di un solo documento ritenuto essenziale dà un esito negativo, impedendo al Responsabile del procedimento di indire la Conferenza di servizi. A tale riguardo, il personale incaricato dell'istruttoria ovvero il Responsabile del procedimento è tenuto a verbalizzare i risultati pre-istruttori e a comunicare alla Ditta istante l'impossibilità a indire la

Conferenza di servizi, nel rispetto delle motivazioni riportate nel verbale istruttorio.

Sono, altresì, condizioni indispensabili per indire la Conferenza di servizi:

- il possesso dei requisiti soggettivi della Ditta istante;
- il possesso dei requisiti oggettivi dell'impianto.

Viceversa, nel caso di esito positivo della verifica della documentazione essenziale, il personale incaricato dell'istruttoria ovvero il Responsabile del procedimento è, altresì, tenuto a verbalizzare i risultati pre-istruttori.

Successivamente il Responsabile del procedimento dispone l'indizione della Conferenza di servizi.

Opere e infrastrutture per le quali è necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Considerato che le tipologie di impianti previste non ricadono nella disciplina della Valutazione di Impatto ambientale (VIA), l'ipotesi si riferisce alle opere e infrastrutture connesse ai medesimi per le quali è applicabile la normativa vigente (legge regionale 26 marzo 1999, n. 10) e successive disposizioni amministrative. Nel caso l'impianto sia assoggettabile a procedura VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione. Tempi e modalità di conclusione del procedimento amministrativo sono previsti al Capo IV della legge n. 241/90.

Opere e infrastrutture per le quali è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)

Nel caso l'impianto ricada in tutto o in parte in aree naturali protette (Rete Natura 2000 - aree Sic e Zps) il soggetto interessato è tenuto a presentare la Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca) redatta ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006.

Nel caso in cui l'impianto sia realizzato in ambito esterno alle aree Sic e Zps vi è obbligo di predisporre la Vinca, con le eccezioni elencate nell'allegato A, punto 3, lettera B) della Dgr n. 3173/2006.

Ai fini di un corretto esame degli studi di incidenza ambientale, l'istruttoria relativa alla Vinca sarà richiesta al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, nel rispetto della circolare regionale inviata alle Strutture con nota protocollo n. 442167/57.00 del 27 agosto 2008.

Indizione della conferenza di servizi

Il Responsabile del procedimento provvede ad indire la conferenza di servizi, ai sensi del comma 1, articolo 14 della legge n. 241/90.

L'atto di indizione della Conferenza di servizi precisa:

- l'Amministrazione proponente la Conferenza di servizi;
- la tipologia di impianto da sottoporre ad istruttoria;
- l'ubicazione catastale dell'impianto in progetto;
- l'elenco degli endoprocedimenti necessari per concludere il procedimento amministrativo;
- l'elenco delle Strutture regionali aventi competenze endoprocedimentali;
- il rappresentante regionale nominato a presiedere la Conferenza di servizi.

L'avviso di indizione della Conferenza di servizi viene pubblicato nel sito internet della Regione.

Convocazione della Conferenza di Servizi

La Conferenza di servizi viene comunicata, nelle forme previste al comma 2, articolo 14 ter della legge n. 241/90 e succ. modif. e integr., alle Amministrazioni pubbliche interessate e dettagliate nell'atto di indizione dal dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Alla Conferenza di servizi sono invitati gli Enti pubblici ovvero le Società che hanno potestà nel rilascio di permessi, nulla-osta o autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio degli impianti in argomento.

Con la convocazione della Conferenza di servizi sono precisati:

- luogo, giorno e ora dell'incontro;
- ubicazione catastale dell'impianto;
- eventuali carenze informative e documentali emerse in fase di pre-istruttoria;
- gli estremi dell'Atto di Indizione.

Alla convocazione della Conferenza di servizi possono essere allegati eventuali elaborati progettuali ovvero l'atto di indizione.

Il primo incontro della Conferenza di servizi ha carattere istruttorio ossia ha l'obiettivo di presentare il dettaglio tecnico del progetto a tutti i soggetti interessati. In sede di primo incontro di Conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti dell'istanza o ai loro progettisti tutti i chiarimenti necessari o ulteriore documentazione.

Successivamente al primo incontro, la Conferenza di servizi determina la data e il luogo del secondo incontro, a partire dal quale la medesima può deliberare il rilascio o il diniego dell'autorizzazione unica.

Nell'arco di tempo tra il primo e il secondo incontro della Conferenza di servizi i proponenti dell'istanza o ai loro progettisti sono tenuti a presentare, nei termini e con le modalità deliberate nel corso del primo incontro, i chiarimenti o l'ulteriore documentazione progettuale per l'espressione del parere, nulla-osta o autorizzazione di competenza. Se questi ultimi non sono forniti, al più tardi in sede di Conferenza di servizi, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento,

I lavori di ciascun incontro della Conferenza di servizi si concludono con la stesura di un verbale.

Approvazione dei lavori della Conferenza di Servizi

Ai sensi della Dgr n. 2204/2008, il procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell'istanza da parte della Ditta interessata si conclude, nel caso di esito positivo, con una deliberazione della Giunta regionale.

Tale provvedimento finale, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, redatto ai sensi del punto e), comma 1, art. 6 della legge n. 241/90 e succ. modif. e integr., sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi -fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere- ogni altra documentazione quali intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assenti, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

L'esame istruttorio si conclude definitivamente entro 180 gg. dalla presentazione dell'istanza agli uffici regionali preposti.

Nel caso di esito negativo dei lavori della Conferenza di servizi, il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/90, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Funzionamento della Conferenza di Servizi

La Conferenza di servizi, indetta dal Responsabile del procedimento, viene presieduta, di norma, dal dirigente responsabile della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Il dirigente responsabile della Direzione regionale ha facoltà di delega e propone la nomina di un segretario della Conferenza di servizi.

Ai sensi del comma, dell'articolo 14 ter della legge n. 241/90, la Conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di svolgimento dei lavori. In particolare, prima di iniziare l'esame istruttorio, la Conferenza di servizi, nella sua collegialità, determina, su proposta della presidenza, i criteri generali di prevalenza delle posizioni rappresentate, in base alle quali adotta le determinazioni, motivate, di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/90.

I lavori della Conferenza non possono superare i 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo il caso in cui sia necessario l'assoggettamento del progetto alle procedure VIA. In tutti i casi la Conferenza di servizi si esprime solo dopo aver acquisito gli esiti istruttori autonomi della VIA.

Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Ambientale sia necessaria per le opere di progetto e non sia stata acquisita entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento provvede, secondo quanto previsto agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/90, a rimettere il procedimento alla Presidenza della Giunta regionale affinché provveda ad adottare la determinazione sostitutiva.

Ogni Amministrazione pubblica convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale.

Le Strutture regionali coinvolte nel procedimento amministrativo partecipano alla Conferenza di servizi senza diritto di voto, che comunque rimane in capo al presidente della conferenza di servizi.

In caso di disaccordo sui criteri generali di prevalenza proposti, valgono i criteri generali di prevalenza proposti inizialmente dalla Regione.

Comunicazione di rilascio o diniego dell'autorizzazione unica

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto proponente, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'avviso relativo a:

- rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- eventuale diniego all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, con le motivazioni deliberate in sede di Conferenza di servizi.

Al soggetto interessato sono comunicati gli estremi dell'autorizzazione unica ovvero, in caso di diniego, le modalità per presentare eventuali memorie ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/90.

Impegni del soggetto richiedente

Nel caso di esito favorevole della Conferenza di servizi, il soggetto istante, prima di avviare i lavori, inoltra l'Atto d'Impegno alla Regione con il quale prende atto delle prescrizioni alla costruzione e esercizio dell'impianto e s'impegna a trasmettere:

- i tempi di inizio lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche;
- i tempi di costruzione;
- i tempi di avvio e di collaudo finale dell'impianto;
- le eventuali varianti non sostanziali al progetto definitivo dell'impianto;
- eventuali variazioni relative ai requisiti soggettivi e oggettivi accertati durante il procedimento amministrativo;
- la documentazione a supporto della costituzione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto.

Con l'Atto di Impegno il soggetto istante inoltre:

- consente la libera accessibilità all'impianto del personale incaricato dei controlli, e per l'effettuazione delle verifiche periodiche circa lo stato dei luoghi e la corretta conduzione dell'impianto;
- rispetta gli adempimenti di carattere amministrativo comunicati, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, durante l'esercizio dell'impianto;
- rispetta la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori addetti al funzionamento dell'impianto.

Conclusioni lavori

Entro 30 gg dal termine ultimo per la conclusione dei lavori, il proponente dovrà comunicare alla Regione (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e Unità di Progetto Energia), nonché al Comune ove è ubicato l'impianto, la fine lavori. Alla comunicazione dovrà essere allegata attestazione di avvio all'esercizio.

Successivamente, inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

Gestione casi particolari

Varianti

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere apportate varianti non sostanziali al progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di servizi. Si considera variante non sostanziale gli interventi che non alterino la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento. In tale fattispecie, il Responsabile del procedimento comunica alle Amministrazioni pubbliche, Enti e Società interessati dal procedimento amministrativo l'intervenuta variante al progetto in precedenza approvato.

Ferme restando, ai sensi del comma 2, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003, le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il Responsabile del procedimento invita le Amministrazioni, Enti e Società interessate a comunicare formalmente, comunque entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota, il parere di competenza dell'Amministrazione interessata. Trascorso detto termine o, comunque, comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria della variante di progetto, l'Amministrazione precedente ritiene approvate le nuove soluzioni progettuali.

In tutti gli altri casi il soggetto istante deve avviare un nuovo procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003.

Subentri

Un nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente autorizzato purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti soggettivi, presentando apposita comunicazione alla Regione. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione precedente delibera il cambio dell'intestatario dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.

Parziale esecuzione lavori

Nel caso in cui, entro il termine di conclusione dei lavori, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:

- 1) la parte realizzata è funzionale, ovvero persegue le finalità previste degli impianti autorizzabili ai sensi del D. lgs n. 387/2003;
- 2) la parte realizzata non è funzionale, ovvero non persegue le finalità previste degli impianti autorizzabili ai sensi del D. lgs n. 387/2003, che sono stati alla base del rilascio di autorizzazione.

In quest'ultimo caso, la Regione revoca l'autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto obbligando il soggetto proponente al ripristino dei luoghi, precisando modalità e i tempi previsti. Nel caso in cui il soggetto non ottemperasse alle prescrizioni dell'Amministrazione proponente, la Giunta regionale è autorizzata a procedere all'escussione della fidejussione stipulata a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto e ripristino delle aree.

Cause di forza maggiore

Sono riconosciute cause di forza maggiore:

- il decesso dell'imprenditore agricolo;
- l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore agricolo;
- l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione dell'istanza;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione accidentale delle strutture aziendali connesse con la produzione di energia;
- l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore, nel caso l'impianto funzioni con l'apporto di biomassa di origine zootecnica aziendale.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Verifiche e controlli

Le verifiche dei lavori eseguiti nonché l'esercizio dell'impianto saranno operate:

- sulla documentazione prodotta dalla Ditta istante nel corso del procedimento amministrativo che decorre dalla presentazione dell'istanza;
- sulla documentazione prodotta annualmente dalla Ditta

istante, o Ditta subentrante, successivamente all'avvio in esercizio dell'impianto;

- sulle verifiche in loco.

Successivamente alla conclusione dei lavori, su un campione pari ad almeno il 5% degli interventi fino a quel momento autorizzati, sarà realizzato annualmente un controllo in loco per la verifica dei lavori eseguiti, dello stato dei luoghi, dell'efficienza dell'impianto (opere e attrezzature). Tali controlli vengono effettuati dall'Autorità incaricata dei controlli ambientali, eventualmente coadiuvata dalla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Cessazione attività impianto

Alla cessazione delle attività dell'impianto la Ditta che gestisce l'impianto dovrà comunicare la data di definitiva cessazione di funzionamento dell'impianto alla Regione del Veneto, al Comune e all'Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Alla comunicazione la medesima Ditta s'impegna a presentare un piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, indicando:

- le tipologie di smaltimento previste per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature;
- l'eventuale riconversione produttiva delle opere e attrezzature dimesse;
- le modalità di ripristino dei luoghi;
- la richiesta di svincolo della fidejussione.

Impegni dell'Amministrazione regionale

Entro 30 giorni dall'inoltro dell'Atto d'Impegno con la Regione, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere alla Giunta regionale del provvedimento finale conforme alla determinazioni conclusive di cui al punto e), comma 1, art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i.

Allegato B

Documentazione essenziale

L'istanza deve contenere la seguente documentazione essenziale:

- progetto Definitivo dell'impianto, contenente i seguenti elaborati grafici e analitici:
 - relazione descrittiva dell'impianto, comprensiva di relazione tecnico-agronomica, zootecnica e forestale e con riferimenti al Prg vigente;
 - relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, qualora necessarie;
 - relazioni tecniche specialistiche (ad es. anemologica, impatto acustico, schema emissioni in atmosfera, piano delle opere di mitigazione ambientale), qualora necessarie;
 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici dell'impianto (schede tecniche);
 - elaborati grafici, con riferimenti catastali aggiornati (scala 1:2.000) e al PRG vigente. Gli elaborati grafici dovranno comprendere stato di fatto, piante, sezioni, nonché piani quotati di tutte le opere in progetto e eventualmente da demolire;
 - triplice copia dell'elaborato grafico, in scala adeguata, con riferimenti esclusivi ai vincoli di natura architettonica, paesaggistica e archeologica dell'area di progetto;

- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico (render);
- documentazione fotografica dell'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto;
- quadro economico-finanziario;
- atti notarili di assenso, registrati e trascritti, nell'eventualità che le opere in progetto coinvolgano proprietà di terzi (atti di assenso alla costruzione, esercizio e manutenzione).
- progetto Definitivo della linea elettrica di progetto, redatto ai sensi della Lr n. 24/91, contenente i seguenti elaborati analitici e grafici:
 - relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare, comprendente lunghezze, profondità e larghezza dell'elettrodotto in progetto, sia si tratti di linea aerea sia di linea interrata, caratteristiche tecniche del medesimo secondo le indicazioni richieste dalla Società di gestione della rete elettrica, eventuali vincoli di natura ambientale, urbanistica e idrogeologica delle aree attraversate;
 - corografia in scala 1:25.000 e Ctr in scala 1:5.000, nonché estratto Prg vigente o adottato, indicante tracciato degli elettrodotti (aerei o interreati), localizzazione delle "cabine" (esistenti e in progetto) nonché punto di connessione alla rete elettrica esistente;
 - estratto di mappa in scala 1:2.000, con riferimenti catastali aggiornati, riportante il tracciato e le opere in progetto previste;
 - elaborati grafici, su scala adeguata, riguardanti piante e sezioni degli eventuali scavi e dei manufatti in progetto (stazioni e cabine);
 - eventuali elaborati delle opere e infrastrutture elettriche da demolire;
 - documentazione fotografica dell'area nella quale è prevista la realizzazione delle opere e infrastrutture;
 - Atto di Sottomissione, secondo il modello predisposto dal Ministero delle Comunicazioni;
 - costituzione di servitù da elettrodotto nell'eventualità che la linea elettrica di progetto attraversi proprietà pubbliche e/o private, preferibilmente già costituite a favore della Società distributrice dell'energia elettrica;
 - concessioni per attraversamento opere pubbliche nell'eventualità che la linea elettrica di progetto coinvolga strade, autostrade, corsi d'acqua, ferrovie, aree demaniali, ecc.
- "Preventivo per la connessione" rilasciato dalla Società distributrice dell'energia elettrica conforme alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - Tica), di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Progetto Definitivo della rete di teleriscaldamento contenente i seguenti elaborati grafici e analitici:
 - relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare, comprendente lunghezze, profondità e larghezza della rete in progetto, caratteristiche tecniche della medesima eventuali vincoli di natura ambientale, urbanistica e idrogeologica delle aree attraversate;
 - corografia in scala 1:25.000 e CTR in scala 1:5.000,

- nonché estratto PRG vigente o adottato, indicante tracciato della rete, localizzazione di eventuali manufatti di progetto e/o esistenti nonché punti di fornitura dell'energia termica;
- estratto di mappa in scala 1:2.000, con riferimenti catastali aggiornati, riportante il tracciato e le opere in progetto previste;
 - elaborati grafici, su scala adeguata, riguardanti piante e sezioni degli eventuali scavi e dei manufatti in progetto;
 - eventuali elaborati delle opere e infrastrutture da demolire;
 - documentazione fotografica dell'area nella quale è prevista la realizzazione delle opere e infrastrutture;
 - atti notarili di assenso, registrati e trascritti, nell'eventualità che le opere in progetto coinvolgano proprietà di terzi (atti di assenso alla costruzione, esercizio e manutenzione).
- Documentazione rilasciata dalla Società distributrice dell'energia elettrica attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare e relative modalità di collegamento;
 - Documentazione attestante la titolarità dell'area sede dell'impianto nonché delle opere e attrezzature connesse;
 - Documentazione, in duplice copia, a supporto delle opere da realizzare con finalità agricolo-produttive redatta secondo lo schema proposto negli Atti di Indirizzo (http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/edificabilita_agricola.htm) di cui alla Lr n. 11/2004, ossia:
 - "Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola", predisposto su modello approvato dalla Regione, compilato obbligatoriamente nei quadri A, B e C e nelle Sezioni d'interesse del richiedente;
 - "Riepilogo situazione economica aziendale", predisposto su modello approvato dalla Regione;
 - "Relazione tecnica" di dettaglio, a firma di un tecnico abilitato, che evidenzia la congruità delle opere da costruire in relazione all'ipotesi di fornitura di beni e servizi energetici di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., con riferimento al comma 423, art. 1 della legge n. 266/2005;
 - eventuale altra documentazione utile a supporto del rapporto di connessione all'attività agricola della produzione di energia; ovvero, per le società e le cooperative agricole di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci:
 - "Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola", predisposto su modello approvato dalla Regione, compilato obbligatoriamente nei quadri A, B e C e nelle Sezioni d'interesse del richiedente;
 - "Relazione tecnica" di dettaglio, a firma di un tecnico abilitato, che evidenzia la congruità delle opere da costruire in relazione all'ipotesi di fornitura di beni e servizi energetici di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., con riferimento al comma 423, art. 1 della legge n. 266/2005;
 - eventuale altra documentazione utile a supporto del rapporto di connessione all'attività agricola della produzione di energia;
 - Scheda di sintesi dell'impianto;
 - Calcolo del rapporto tra l'energia ricavata e l'energia spesa per il suo ottenimento (Energy Returned On Energy Invested, Eroi), secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007-Italia (decisione C(2009) 1037 del 24/02/2009 e allegato al presente.
 - Parere di conformità dell'impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
 - Attestazioni del progettista relative all'assoggettabilità o meno dell'impianto e/o delle opere e infrastrutture connesse:
 - alla procedura di verifica alla Via, accompagnata da relazione sintetica esplicativa. In alternativa, qualora necessario, studio di impatto ambientale redatto ai sensi della Lr n. 10/99;
 - alla procedura di Incidenza Ambientale ovvero eventuale Valutazione d'Incidenza Ambientale (Vinca) redatta ai sensi della Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006;
 - alla verifica di compatibilità paesaggistica, di cui al Dpcm 12 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 (relazione paesaggistica);
 - alla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi delle disposizioni amministrative e normative vigenti;
 - al parere di conformità alle norme igienico-sanitarie rilasciato dall'Azienda ULS di competenza;
 - al parere di conformità alle norme ambientali rilasciato dall'Arpa del Veneto;
 - all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (TU - Ambiente);
 - Dichiarazione del progettista inerente l'eventuale fabbisogno idrico dell'impianto nonché le fonti di approvvigionamento;
 - Elenco delle altre Pubbliche Amministrazioni e degli altri Enti, con relativi indirizzi, ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri, atti di assenso, nulla-osta o comunque denominati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;
 - Dichiarazione attraverso la quale l'interessato si obbliga a sottoscrivere con la Regione l'Atto d'Impegno, nel caso di esito favorevole dell'iter istruttorio previsto;
 - Copia del certificato di attribuzione del numero di partita Iva, rilasciato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate;
 - n.l. marca da bollo da € 14,62;
 - fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
- Documentazione accessoria
- Qualifica Iafr (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili) rilasciata dall'Ente gestore dei servizi elettrici (GSE);
 - "Valutazione di impatto acustico" firmata da un tecnico abilitato iscritto all'apposito elenco;
 - "Valutazione anemologica" finalizzata alla verifica dei venti prevalenti sull'area interessata;
 - "Piano veicolare o del traffico" finalizzato alla definizione dei percorsi stradali degli automezzi, in entrata e in uscita, dall'impianto;
 - "Piano del Verde" finalizzato a mitigare l'impatto sul paesaggio dei manufatti in progetto.